



# **REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24 Maggio 2019**

PREMESSO che l'Amministrazione comunale per i propri fini istituzionali è promotrice di varie attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi, di promozione del territorio e del turismo, ecc.;

**CONSIDERATO CHE:**

in applicazione dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 e dell'art. 119 del D. Lgs. n.267/2000, gli Enti locali, in vista del reperimento di risorse, hanno piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;

il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi si entrato o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale, in applicazione della vigente normativa, intende sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati in occasione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro, d'iniziativa diretta della Amministrazione;

CONSIDERATO che i comuni e le province si configurano come "soggetti ideali" per la diffusione di elementi di pubblicizzazione di nomi aziendali o marchi, tenendo conto delle molteplici possibilità di forme di veicolazione del messaggio e del bacino di diffusione del messaggio pubblicitario;

DATO atto che è emersa la necessità di adottare e approvare un apposito regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione da parte di terzi, nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO lo schema di "Regolamento sulle sponsorizzazioni" il quale si compone di n. 12 articoli e che viene allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la competenza relativa all'approvazione dello schema di regolamento spetta al Consiglio Comunale;

Visto l'art. 43 della L. 449/1997;

Visto l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 1-bis della legge 241/1990;

VISTO l'art 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

**PROPONE**

Per quanto in premessa enunciato e che di seguito s'intende integralmente riportato e trascritto:

1. Approvare lo schema di "Regolamento sulle sponsorizzazioni" composto da n. 12 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza.
3. Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di procedere in

## ART.1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Piazza Armerina, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.43 della Legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 1 comma 1-bis della legge 241/1990.

Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese e associazioni senza fini di lucro, regolarmente e legalmente costituite, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa.

## ART 2- DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale una parte (Sponsor) si obbliga a versare una somma di danaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore del Comune (sponsee) il quale garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative e progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, la ragione sociale dello sponsor;

b) per "sponsorizzazione": ogni corrispettivo in denaro (sponsorizzazione di puro finanziamento), ovvero ogni prestazione in beni o in servizi (sponsorizzazione tecnica), diretta o indiretta, proveniente dallo sponsor allo scopo di promuovere il proprio nome, il marchio, l'immagine o l'attività;

c) per "sponsee": il Comune, che mette a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor;

d) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione al fine di incrementare la propria notorietà;

d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi supporto di veicolazione delle informazioni messo a disposizione dello sponsor, da parte del Comune.

## ART.3 – INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. Le iniziative di sponsorizzazione sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, e può riguardare tutti i beni e servizi a carico del bilancio dell'Ente.

2. Nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può comunque individuare ulteriori iniziative da sottoporre alla procedura di sponsorizzazione di cui all'art. 4.

3. Il Comune può ricevere, in alternativa a quanto previsto dal primo comma, proposte spontanee di potenziali sponsor, sostenute da adeguata descrizione della sponsorizzazione e dell'impegno relativo dell'Amministrazione;

4. Per ogni iniziativa possono essere previste più sponsorizzazioni e venire stipulati più contratti di sponsorizzazione.

#### **ART. 4 – SCELTA DELLO SPONSOR**

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura che prevede la pubblicazione di apposito avviso. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio, sul sito Istituzionale dell'Ente e/o con altre modalità ritenute, di volta in volta, più adeguate per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione;
  - b) i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
  - c) le modalità e il termine per la presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
  - d) l'eventuale importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
  - e) l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
3. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Settore competente e/o da una Commissione appositamente nominata. La valutazione delle proposte sarà effettuata secondo il criterio del maggior finanziamento ovvero del maggior valore economico in caso di fornitura di beni, servizi o lavori acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.  
L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di effettuare una valutazione, oltre che alla luce del predetto criterio, anche in base alla coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor.  
In caso di più proposte di sponsorizzazione della stessa natura tecnica, l'Amministrazione si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una negoziazione diretta con gli offerenti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività, non escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte.
  4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l'altro:
    - a) il bene, il servizio o i lavori che si intende sponsorizzare oppure la somma offerta quale sponsorizzazione;
    - b) l'accettazione incondizionata delle condizioni previste nell'avviso di sponsorizzazione e nel presente regolamento;
    - c) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e di farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni (fermo restando quanto previsto dal regolamento comunale sulla compensazione legale).
    - d) le dichiarazioni di cui al successivo comma 5.
  5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
    - l'inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
    - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
    - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);per le persone giuridiche tali dichiarazioni devono essere attestate dal legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

## **ART. 5 – PROPOSTE SPONTANEE DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Nel caso in cui il Comune di Piazza Armerina riceva una proposta spontanea di un potenziale sponsor, analizza i contenuti della stessa, al fine di verificare la rilevanza degli obblighi come soggetto sponsorizzato e la congruità del valore rispetto alle prestazioni specificate.
2. alla combinazione delle sponsorizzazioni, salvo che non risulti evidente la necessità di assicurare un'esclusiva generale o commerciale. In tal caso l'Amministrazione seleziona la proposta di maggior valore.
3. Il Comune di Piazza Armerina non può acquisire da parte dello stesso sponsor proposte spontanee di sponsorizzazioni qualora le stesse, nell'arco del medesimo esercizio finanziario, superino il valore di 40.000 euro.
4. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti, qualora il ritorno di natura pubblicitaria sia del tutto limitato e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate a seguito di procedure di negoziazione diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.

## **Art. 6 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI**

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
  - c) reputi la sponsorizzazione troppo onerosa per l'Ente e/o sproporzionata rispetto al valore offerto e/o inaccettabile per motivi di inopportunità generale e/o non coerente con le finalità dell'iniziativa.
  - d) lo sponsor sia nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

## **ART.7 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto (Allegato A) che deve contenere, tra l'altro:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi delle parti;
- c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione,
- d) qualora si tratti di esecuzione di lavori l'esatta individuazione e le modalità di svolgimento degli stessi;
- e) la durata del contratto;
- f) la facoltà di recesso da parte del Comune;
- g) la risoluzione del contratto (per inadempimento, danni all'immagine dell'Ente, motivi di pubblico interesse che non consentono la realizzazione dell'attività, ecc).

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore competente.

## **ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI**

Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte del Settore comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.

## **ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune, in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

## **ART. 10 – ASPETTI CONTABILI E FISCALI**

1. I contratti di sponsorizzazione possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor: somme di danaro, fornitura di beni, servizio o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.
2. La sponsorizzazione è soggetta alla disciplina dell'IVA che si applica anche quando lo sponsor fornisce beni e servizi, in questo caso sia lo sponsee che lo sponsor emetteranno una fattura; infatti, quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro soggetto a IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.
3. I corrispettivi costituiti da proventi in entrata sono contabilizzati tra le entrate, i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati in bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.
4. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni in ottemperanza al principio di indisponibilità del credito tributario, fermo restando quanto previsto dal regolamento comunale sulla compensazione legale.

## **ART.11 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

## **ART. 12 - RINVIO**

Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge di riferimento, applicabili.

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

(bozza)

Il Comune di Piazza Armerina, con sede legale in Piazza Armerina, Atrio Fundrò (CF) – rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ - di seguito Sponsee

**E**

il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

*ovvero*

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_, nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ - di seguito anche Sponsor

### PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio comunale di Piazza Armerina \_\_\_\_\_ è stato approvato il regolamento sulle sponsorizzazioni;

- che è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsor in relazione a \_\_\_\_\_ e che in base ad essa è stato selezionato come sponsor;

*oppure*

che a seguito di iniziativa da parte di \_\_\_\_\_ la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha individuato l' \_\_\_\_\_ quale sponsor in relazione a \_\_\_\_\_;

- che risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con il suindicato soggetto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. n.267/2000;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione da parte dello Sponsor \_\_\_\_\_, dell'iniziativa ovvero del progetto \_\_\_\_\_.

Il Contratto di sponsorizzazione è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo del Comune di Piazza Armerina e l'ottenimento di risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

Mediante il presente contratto lo sponsor intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.

### Art.2 – MODALITA' GENERALI DI REALIZZAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE

La sponsorizzazione sarà realizzata mediante:

---

### Art.3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione sino a \_\_\_\_\_, all'interno del periodo di progetto \_\_\_\_\_.

### Art.4 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, s'impegna a realizzare quanto previsto all'art. 2 del presente contratto in ordine alla realizzazione dell'attività o del progetto descritto, mettendo a disposizione del Comune di Piazza Armerina adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, file, etc) per la riproduzione del marchio o del logo-tipo scelto.

Nel caso di versamento di somma di denaro lo Sponsor versa al Comune di Piazza Armerina con le seguenti modalità \_\_\_\_\_.

Lo Sponsor provvederà a fatturare al Comune di Piazza Armerina l'importo dei beni/servizi/lavori di cui all'art. 2 del presente contratto, stimati in € \_\_\_\_\_ e lo Sponsor provvederà ad emettere fattura, per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, fermo restando quanto previsto dal regolamento comunale sulla compensazione legale.

### Art. 5 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Il Comune di Piazza Armerina, in qualità di Sponsee, s'impegna a inserire il marchio dello Sponsor nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa o dell'attività, ove realizzato, ovvero su apposito spazio fisico o digitale o su qualsiasi supporto di veicolazione delle informazioni relative all'iniziativa.

Lo Sponsor provvederà a fatturare al Comune di Piazza Armerina l'importo dei beni/servizi/lavori di cui all'art. 2 del presente contratto, stimati in € \_\_\_\_\_ e lo Sponsor provvederà ad emettere fattura, per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Lo Sponsor provvederà al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, fermo restando quanto

## Art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata con l'uso, per lo Sponsee, della casella [info@pec.comunepiazzaarmerima.it](mailto:info@pec.comunepiazzaarmerima.it), e per lo Sponsor \_\_\_\_\_.

In ogni caso il contratto s'intende risolto, senza alcuna penalità per il Comune di Piazza Armerina: qualora lo Sponsor risulti inadempiente, in modo grave e/o continuato, in relazione ai suoi obblighi; qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune di Piazza Armerina la realizzazione dell'iniziativa dell'attività/del progetto; qualora lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune di Piazza Armerina.

In tutti i predetti casi non può essere imputato allo Sponsee penale alcuna.

## ART. 7 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio a quanto previsto dal regolamento sulle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale \_\_\_\_\_, nonché alle disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale in

materia. Qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune di Piazza Armerina la realizzazione del progetto, lo Sponsor rechi danno all'immagine del Comune di Piazza Armerina.

## Art.8 – SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor.

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

## ART. 9 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di Enna.

Per il Comune di Piazza Armerina- Sponsee \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ - Sponsor \_\_\_\_\_